



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

ESECUZIONI IMMOBILIARI

All'udienza del 25/11/2019, avanti il G.E., dott. Ssa A.M.Patrizia Cavallaro, sono comparsi:

l'avv. Parrinello Gianluigi in sostituzione dell'avv. Mastrandrea il quale chiede la prosecuzione delle vendite.

L'avv. Caputo Rosa Maria quale delegato la quale rappresenta che dei due beni posti in vendita uno è stato venduto per l'importo di € 5.150,00, l'altro è invenduto che partiva da € 140.650,00 ed il prezzo dell'ultima asta è stato di € 79.115,63 dopo tre tentativi di vendita .

Il GE, preso atto dispone che il delegato provveda ad ulteriori due vendite alle condizioni di cui all'ordinanza depositata il 20.10.2016, con deroga alla vendita telematica assegnando il termine di 12 mesi per lo svolgimento delle attività delegate e provvedendo alla pubblicazione sul PVP secondo le indicazioni di cui alla circolare pubblicata sul sito web del Tribunale di Caltagirone del febbraio 2018, dispone che il delegato richieda l'importo per la pubblicazione del PVP al creditore procedente/surrogante, assegnandogli il termine di 30 giorni dalla richiesta, prorogabile dal delegato stesso su richiesta prima della scadenza di altri 30 giorni, ricevuto il versamento, il professionista dovrà procedere alla pubblicazione sul portale fissando la vendita in un termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta (trattandosi di tentativi successivi al primo), entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto. Rispetto alla data così fissata, l'avviso di vendita dovrà essere pubblicato almeno **55 giorni prima sul Portale** delle vendite pubbliche; ciò in modo che, considerati n. 5/10 giorni necessari per flusso dei dati relativi all'avviso dal Ministero, **almeno 45 giorni** prima del termine per la presentazione delle offerte sia possibile la pubblicazione su astegiudiziarie.it. Si precisa che, al fine di consentire – specie in questa prima fase – la speditezza del processo di elaborazione dati, il professionista è tenuto ad effettuare ad [astegiudiziarie](http://astegiudiziarie.it) la richiesta dei servizi di pubblicità e a fornire i documenti necessari alla pubblicità prima che lo stesso via avvio alla pubblicità sul portale. Questo infatti permette alla società deputata alla pubblicità commerciale di recepire il flusso dati relativo all'avviso dal Ministero – avendo ricevuto preventivamente la richiesta di pubblicità per lo svolgimento dei servizi richiesti e la documentazione – senza che si disperda tempo in attesa di capire a quale professionista rivolgersi, rimette pertanto, gli atti al delegato e pertanto si soprassiede alla liquidazione del compenso del delegato

Il Giudice Onorario
dr. A.M.Patrizia Cavallaro

